



Comune di Legnaro

(Provincia di Padova)

***Regolamento per la costituzione ed il
funzionamento del Consiglio Comunale dei
Ragazzi***

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 21/05/2016

Premessa

La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia (28.11.89) ratificata a tutt'oggi da ben 191 paesi, racchiude in 54 articoli una visione radicalmente nuova dell'infanzia e della gioventù, riconoscendo tutti i bambini e le bambine come cittadini con il loro diritto di migliorare sia la loro vita sia quella della comunità in cui vivono.

L'UNICEF a sua volta, ha proposto il progetto "Sindaci difensori ideali dei bambini" che in Italia, con il progetto denominato "Democrazia in erba", ha visto la realizzazione di Consigli Comunali dei ragazzi sorti come atti volontari dei Sindaci stessi.

Gli obiettivi generali del del Consiglio Comunale dei Ragazzi istituito dall'Amministrazione comunale di Legnaro in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Legnaro sono:

- Imparare a stabilire un rapporto di concretezza tra aspirazioni, bisogni e possibilità di realizzazione;
- Imparare a rispettare gli impegni presi;
- Sviluppare le proprie capacità progettuali;
- Pensare a se stessi come a persone capaci di sviluppare punti di vista originali per le soluzioni dei problemi;
- Acquisire la consapevolezza che ciascun individuo è responsabile del patrimonio collettivo;
- Imparare che si può essere protagonisti della vita del proprio Comune.

Di seguito si riporta il Regolamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi approvato con Deliberazione consiliare n ... del

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Art. 1 - Istituzione e finalità principali

Al fine di favorire:

1. la partecipazione dei ragazzi ad una cittadinanza attiva che si traduce e concretizza nella possibilità e capacità di intervenire con idee, proposte e progetti tesi a salvaguardare i diritti che li riguardano in prima persona;
2. una crescita socio-culturale dei ragazzi attraverso la consapevolezza dei diritti e dei doveri verso le istituzioni e la comunità e nello spirito della dichiarazione dei diritti dell'infanzia ed adolescenza promulgati dall'ONU il 20.11.89 e ratificata dal Parlamento italiano il 27.05.91;
3. uno strumento di educazione civica, ambientale, sociale, culturale, è istituito a Legnaro il Consiglio Comunale dei Ragazzi (d'ora in avanti CCR).

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi rappresenta la comunità dei ragazzi e delle ragazze di Legnaro, aiuta la loro crescita socio culturale nella piena consapevolezza dei diritti e dei doveri verso le istituzioni e la comunità.

Art. 2 - Competenze

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha funzioni consultive e propositive nelle seguenti materie:

- a. conoscenza e tutela del territorio;
- b. sport;
- c. tempo libero, giochi, rapporti con le associazioni;
- d. scuole;
- e. solidarietà;
- f. viabilità;
- g. educazione e stile di vita

2. Nel bilancio del Comune è previsto ogni anno un finanziamento per le spese relative ad iniziative decise in via propositiva e consultiva dal Consiglio Comunale dei Ragazzi ed approvate dall'Amministrazione.

3. Il Sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali di Legnaro possono essere invitati dal CCR ad intervenire alle sedute consiliari. Il CCR può inoltre, qualora lo ritenga opportuno o necessario, coinvolgere nelle proprie attività tutti i soggetti, gruppi od associazioni, operanti sul territorio.

Art. 3 - Composizione

1. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è composto dal Sindaco dei Ragazzi e da otto consiglieri, tutti alunni della scuola secondaria di primo grado.

2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi dura in carica per due anni scolastici, con previsione di sostituzione dei consiglieri delle classi terze al conseguimento della licenza media, con pari numero di consiglieri da eleggersi a settembre nelle nuove classi prime, con elezioni da svolgersi in ogni classe prima entro il mese di ottobre.

3. Il mandato è prorogato fino alla proclamazione dell'elezione del nuovo Consiglio Comunale.

4. Gli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria, non aderenti ufficialmente al CCR, **possono** partecipare come uditori alle sedute del CCR o presentare eventuali proposte relative alla scuola primaria che devono essere prese in considerazione, oltre ad essere coinvolti nelle attività preparatorie e di informazione.

Art. 4 - Procedimento preparatorio di elezione

1. Sono elettori del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Legnaro tutti gli alunni frequentanti le classi prima, seconda e terza della scuola secondaria di primo grado.

2. Il Sindaco con apposito decreto indice le elezioni, fissandone la data in accordo coi docenti e compatibilmente con le attività scolastiche, che non dovranno essere oltre il quarantacinquesimo giorno successivo, e ne dà tempestiva comunicazione al Dirigente scolastico ed ai docenti referenti designati presso l'Istituto scolastico.

3. Ogni alunno di ciascuna classe è libero di candidarsi e potrà presentare per iscritto la propria candidatura, previa autorizzazione dei genitori. Il modulo di candidatura andrà consegnato all'insegnante di riferimento per il CCR, il quale trasmetterà le candidature alla segreteria scolastica e all'Ufficio Servizi alla Persona del Comune di Legnaro.

Nelle candidature si dovrà rispettare la proporzionalità della parità di genere.

4. Le classi divise per prime, seconde e terze (per brevità denominato successivamente "raggruppamento"), svilupperanno un programma elettorale inerente le materie di competenza del CCR,

attraverso una condivisione di idee e obiettivi con il supporto degli insegnanti. I consiglieri che verranno eletti da ogni "raggruppamento" porteranno le idee dei compagni nel CCR.

5. Nella redazione dei programmi elettorali è vietato l'utilizzo di nomi o di simboli che facciano richiamo a partiti o movimenti politici o a confessioni religiose, ivi compresi nomi o simboli di partiti non più esistenti ovvero nomi o simboli delle liste rappresentate in consiglio comunale o regionale.

6. I programmi elettorali debbono essere redatti nel rispetto dei principi fissati nel vigente Statuto Comunale e non possono contenere espresso riferimento ad ideologie politiche.

7. I programmi e le liste dei candidati saranno pubblicati presso la scuola Secondaria di primo grado e nella sezione del sito web comunale dedicata al Consiglio Comunale dei Ragazzi almeno quindici giorni prima della data fissata per le elezioni.

8. Dal giorno di pubblicazione delle liste si potrà svolgere attività di comunicazione e propaganda inerente le elezioni, secondo le modalità ritenute più opportune dal Dirigente Scolastico e dai docenti delle scuole e compatibilmente con le attività didattiche.

9. Il Sindaco provvede prima delle elezioni a nominare apposita sezione elettorale composta da un insegnante, che la presiede, da un facilitatore nominato dal Sindaco tra i Consiglieri comunali, da un impiegato comunale e da un alunno della scuola non candidato, sorteggiato dal facilitatore.

10. Attraverso la distribuzione di materiale informativo ai Ragazzi e l'organizzazione di incontri specifici sul tema, verranno informate e auspicabilmente coinvolte le famiglie, affinché si crei un legame forte con l'iniziativa e un interesse riguardo i temi che saranno trattati; i genitori saranno invitati ad aiutare i ragazzi soprattutto trasmettendo un messaggio positivo che valorizzi il loro impegno.

Art. 5 - Svolgimento delle elezioni e proclamazione degli eletti

1. Le elezioni saranno indette con decreto del Sindaco entro la fine del mese di settembre e si svolgeranno entro il mese di novembre, con prima seduta di insediamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi entro dicembre.

2. Il seggio sarà aperto presso la scuola dalle ore 8,30 fino al termine dell'ultima ora della data fissata per le elezioni.

3. Devono essere garantite la libertà, la segretezza, l'uguaglianza e la personalità di ogni voto.

4. Gli elettori saranno chiamati ad esprimere il proprio voto su una scheda prestampata riportante da un lato i candidati delle classi prime, seconde e terze dall'altra i progetti elaborati dai rispettivi "raggruppamenti" di classi (prime, seconde, terze): ogni elettore potrà votare fino a tre candidati alla carica di consigliere per il raggruppamento di classi a cui appartiene (gli alunni di prima voteranno tre consiglieri di classe prima, gli alunni di seconda voteranno tre consiglieri di classe seconda, quelli di terza voteranno tre consiglieri di classe terza) e due tra i tre programmi elettorali formulati.

5. Al termine delle operazioni di voto si procede senza interruzioni alle operazioni di scrutinio e alla proclamazione degli eletti. Sarà indetta allo scopo apposita assemblea di istituto presieduta dal Sindaco degli Adulti.

6. Risulteranno eletti per ciascun raggruppamento di classi i tre candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti validi; in caso di parità sarà eletto il candidato più giovane.

7. Il programma elettorale dell'eleggendo CCR sarà determinato dai due programmi che avranno ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità il Consiglio Comunale dei Ragazzi, nella prima seduta, sceglierà il Programma da attuare.

8. Nella prima seduta di insediamento il CCR elegge il Sindaco dei Ragazzi, che dovrà essere scelto a scrutinio segreto tra e dai consiglieri eletti. Sarà eletto chi riceverà la maggioranza dei voti. Chi riceverà il maggior numero di voti dopo quelli del Sindaco verrà eletto vice-Sindaco. In caso di dimissioni, nel corso del mandato, il vice Sindaco diventerà il nuovo Sindaco e si procederà ad una nuova elezione per votare il nuovo Vice. Qualora risulti eletto a Sindaco dei ragazzi un alunno di terza media lo stesso manterrà la carica anche dopo il conseguimento della licenza media, salvo dimissioni volontarie. In ipotesi di dimissioni volontarie sia del Sindaco che del Vice Sindaco, in quanto ex alunni, nella prima seduta di settembre il CCR eleggerà un nuovo sindaco tra i consiglieri.

Art. 6 - Sedute del Consiglio Comunale dei Ragazzi

1. La prima seduta del Consiglio Comunale dei Ragazzi è convocata dal Sindaco degli Adulti di Legnaro.

2. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è validamente convocato se interviene alla seduta almeno la metà dei consiglieri designati più uno.

3. Le decisioni del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono valide quando vengono votate favorevolmente dalla maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti la decisione sarà valida se ottiene il voto favorevole del Sindaco dei Ragazzi.

4. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi si riunisce presso la sala del Consiglio Comunale degli adulti in occasione dell'insediamento, nelle successive sedute si riunirà negli spazi della scuola.

5. I Consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio, propongono mozioni ed iniziative ed hanno diritto di voto nelle deliberazioni. Le sedute vengono dirette dal Sindaco che dà la parola ai consiglieri che chiedono di parlare, con possibilità per ognuno di intervenire sullo stesso argomento all'ordine del giorno per due volte, per cinque minuti per ogni intervento.

6. In caso di dimissioni o trasferimento in altra scuola, i consiglieri sono sostituiti dal Sindaco col primo dei candidati non eletti appartenente alla stessa classe.

7. Assisterà alle sedute del CCR un rappresentante degli insegnanti che assumerà il ruolo di segretario e redigerà il verbale di seduta che poi sarà trasmesso all'ufficio Servizi alla Persona del Comune.

Art. 7 - Sindaco dei Ragazzi

1. Il Sindaco dei Ragazzi convoca il Consiglio Comunale dei Ragazzi, di cui fa parte, stabilendone l'ordine del giorno (eventualmente determinato a seguito di assemblea di istituto o comunque in ottemperanza ai programmi scelti alle elezioni), e lo presiede. Per ciascun anno scolastico dovranno essere convocate almeno due sedute, compresa quella di insediamento.

2. Cura i rapporti con il Consiglio Comunale, con le associazioni cittadine e le rappresentanze scolastiche, e si impegna ad attuare le decisioni assunte.

3. Nelle cerimonie ufficiali alle quali presenzia, indossa una coccarda di colore verde bianco e rosso.

4. Per lo svolgimento dei propri compiti utilizza gli spazi del Comune.

5. Rimane in carica quanto il Consiglio Comunale dei Ragazzi e non è rieleggibile.

Art. 8 Norme finali e transitorie

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si osservano, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni legislative in materia di elezioni, funzionamento e prerogative dei consigli comunali, nonché le norme del vigente regolamento comunale del Consiglio Comunale.

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo della data di eseguibilità della relativa deliberazione di approvazione.